

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Documenti ministeriali (Trasmissioni)	8, 9
Missioni valevoli nella seduta del 5 luglio 2004	3	Autorità per l'energia elettrica e il gas (Trasmissioni di documenti)	9
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazioni di legge a Commissioni in sede referente)	3, 4	Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	9
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	5	Atti di controllo e di indirizzo	10
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti).....	8	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	10
		<i>ERRATA CORRIGE</i>	10

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 5 luglio 2004.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bono, Cicu, Contento, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Duca, Fini, Fiori, Fratini, Galati, Gasparri, Iannuccilli, Kessler, Maroni, Martinat, Matteoli, Miccichè, Mussi, Nicotra, Pacini, Pezzella, Possa, Prestigiaco, Raffaldini, Ramponi, Rosso, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Tanzilli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vièspoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

COLASIO ed altri: « Modifiche alla legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva » (5108);

VASCON: « Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori portatori di *handicap* » (5109);

CUSUMANO: « Norme per l'istituzione della classe di concorso per l'insegnamento di sostegno nelle sezioni e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado » (5110);

BURTONE: « Modifiche al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università » (5111);

MILANESE: « Modifica all'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di agevolazioni fiscali per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche » (5112);

MILANESE: « Agevolazioni in materia di IVA per il turismo e lo spettacolo » (5113);

MILANESE: « Agevolazioni fiscali in favore dell'emittenza locale » (5114);

BELLOTTI: « Disposizioni in materia di intitolazione di piazze o strade pubbliche » (5115).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 1° luglio 2004 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione » (5106);

dal ministro della salute:

« Principi fondamentali in materia di Servizio sanitario nazionale » (5107).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge costituzionale PERROTTA: « Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti l'ordinamento della Repubblica » (4805) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Ciro Alfano, Fragalà, Milanese, Nicotra, Parodi, Perlini, Ranieli, Antonio Russo, Santori, Sgarbi, Tarantino e Alfredo Vito.

La proposta di legge COLLÈ ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del Servizio civile nazionale » (4844) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carbonella, Lettieri e Zanetta.

La proposta di legge CALZOLAIO ed altri: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 » (4909) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bova, Grignaffini e Vianello.

La proposta di legge RUZZANTE ed altri: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza » (4966) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Enzo Bianco, Carbonella, Cazzaro e Lumia.

La proposta di legge MONTECCHI ed altri: « Agevolazioni fiscali in favore dei beneficiari e degli obbligati all'assegno di separazione e di divorzio » (4989) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cordoni.

La proposta di legge ZACCHERA: « Nuove disposizioni in materia di ado-

zioni internazionali » (4998) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Airaghi.

La proposta di legge LUSETTI ed altri: « Disposizioni concernenti il contrasto alla pratica dell'invio di messaggi elettronici commerciali indesiderati » (5003) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carbonella, Molinari e Mosella.

La proposta di legge GROTTA ed altri: « Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di riduzione dell'accisa sul gas metano per utilizzatori industriali » (5034) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carbonella e Lumia.

La proposta di legge CIRO ALFANO: « Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, recante l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che esplica funzioni di polizia » (5074) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Borriello, Burani Procaccini, Cesaro, Cusumano, D'Alia, Di Giandomenico, Di Virgilio, Fragalà, Galvagno, Gironda Veraldi, Anna Maria Leone, Lucchese, Mauro, Milanese, Misuraca, Moretti, Naro, Ranieli, Ricciuti, Romoli, Antonio Russo, Santori, Santulli, Sardelli, Saro, Selva e Serena.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

ONNIS: « Modifiche all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di attività di contrasto della prostituzione, della pornografia e del turismo

sessuale in danno di minori » (5059) *Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

BENVENUTO ed altri: « Modifica all'articolo 2751-bis del codice civile in materia di privilegio dei prestiti effettuati da soci delle società cooperative » (5073) *Parere delle Commissioni I, VI e X*.

X Commissione (Attività produttive):

NIGRA ed altri: « Disposizioni per la tutela del marchio e del termine olimpico » (5043) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III e VII*.

XI Commissione (Lavoro):

MAZZARELLO: « Disposizioni per l'assunzione di personale da parte dell'Automobile Club d'Italia » (5076) *Parere delle Commissioni I, V e IX*.

XII Commissione (Affari sociali):

ANNA MARIA LEONE ed altri: « Modifiche all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di nomina del dirigente di struttura sanitaria complessa » (5060) *Parere delle Commissioni I e V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

sentenza n. 199 del 24-28 giugno 2004 (doc. VII, n. 473) con la quale:

dichiara che non spetta alla regione Campania, e per essa alla giunta regionale adottare un atto con il quale si nega efficacia, all'interno del proprio territorio,

ad un atto legislativo dello Stato; e per l'effetto annulla la deliberazione della giunta della regione Campania 30 settembre 2003, n. 2827 (Integrazione alle linee guida per la pianificazione territoriale regionale in Campania, di cui alla delibera di giunta regionale n. 4459 del 30 settembre 2002, in materia di sanatoria degli abusi edilizi);

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Sentenza n. 200 del 24-28 giugno 2004 (doc. VII, n. 474) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 384, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Velletri;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Con lettera in data 28 giugno 2004,

sentenza n. 196 del 24-28 giugno 2004 (doc. VII, n. 471), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo

originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 14 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede il rispetto della legge regionale di cui al comma 26;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 33 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede le parole « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » anziché le parole: « tramite la legge di cui al comma 26 »;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 37 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti del prolungato silenzio del comune;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 38 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede che sia l'Allegato 1 dello stesso decreto-legge n. 269 del 2003, anziché la legge regionale di cui al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al

comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 49-ter dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 326 del 2003;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui determina la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento;

10) dichiara inammissibile il ricorso n. 6 del 2004, proposto dalla regione Lazio;

11) dichiara inammissibili le questioni proposte dalla regione Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe, nei confronti dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nonché dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49-bis, 49-quater e 50 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, come risultanti dalla conversione in legge ad opera della legge n. 326 del 2003;

12) dichiara inammissibile la questione proposta dalla regione Marche, con il ricorso n. 8 del 2004, nei confronti del comma 10 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 come risultante dalla conversione in legge ad opera della legge n. 326 del 2003;

13) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione degli articoli 32, 41 e 42 della Costituzione, proposte dalla regione Marche;

14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003,

per violazione dell'articolo 114 della Costituzione, proposte dalla regione Campania;

15) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell'articolo 97 della Costituzione, proposte dalle regioni Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia;

16) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di eguaglianza, proposte dalle regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia;

17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell'articolo 25 della Costituzione, proposte dalla regione Marche;

18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale del comma 10 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, per violazione degli articoli 118 e 119 della Costituzione, proposte dalle regioni Marche e Toscana con i ricorsi n. 81 e n. 82 del 2003;

19) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 6, 9 e 24 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, proposte dalle regioni Marche e Toscana;

20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge

di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell'articolo 77 della Costituzione;

21) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, come risultante dalla conversione in legge ad opera della legge n. 326 del 2003, per violazione dell'articolo 79 della Costituzione, proposta dalla regione Marche con il ricorso n. 10 del 2004;

22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell'articolo 9 della Costituzione;

23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di ragionevolezza;

24) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Con lettera in data 28 giugno 2004, sentenza n. 198 del 24-28 giugno 2004 (doc. VII, n. 472), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della regione Toscana);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione

Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale);

4) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1 (Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio);

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 30 giugno 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Tirrenia e della Adriatica Spa di navigazione, per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 244).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 30 giugno 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 19 maggio 2004, concernente gli interventi di adeguamento e ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 1°

luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione italiana ciechi (UIC), per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 245).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 21 giugno 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, la prima relazione sull'elenco delle opere connesse ai giochi olimpici invernali « Torino 2006 », sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori (doc. CCV, n. 1).

Questa documentazione sarà trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 21 giugno 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea PASETTO ed altri n. 9/4489/246, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente misure a favore del trasporto pubblico locale e STRADELLA ed altri n. 9/4199/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 luglio 2003, concernente la tutela dell'attività

libero-professionale attraverso agevolazioni fiscali.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro politiche agricole e forestali, con lettera del 23 giugno 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione FRANZ ed altri n. 8/00012, accolta dal Governo e approvata dalle Commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura) il 13 marzo 2002, concernente il termine di conservazione del latte fresco.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro del lavoro.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 1° luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, relativa al biennio 2002-2003 (doc. CLXXVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 1° luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, la relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia,

sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti, nell'anno 2003 (doc. XXX, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 30 giugno 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481, la segnalazione dell'Autorità stessa in materia di attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema del gas.

Il suddetto documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 1° luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le osservazioni e le proposte dell'Autorità stessa in merito al disegno di legge recante « Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia » (3297-B).

Il suddetto documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente l'istituzione del Servizio nazionale di va-

lutazione del sistema di istruzione e di formazione nonché riordino dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (386).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), nonché, per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione permanente (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 3 settembre 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad

interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 giugno 2004, a pagina 3, seconda colonna, ventitreesima riga, deve leggersi: « espleta » e non « esplica », come stampato.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 1° luglio 2004, a pagina 4, seconda colonna, terza riga, deve leggersi: « espleta » e non « esplica », come stampato.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 1° luglio 2004, pagina 5, prima colonna, trentasettesima riga, in luogo della parola: « *Croce* » deve leggersi la seguente: « *Di Croce* ».